unione
italiana
disegno

STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO

Approvato dll'Assemblea dell'Unione Italiana per il Disegno del 21 settembre 2019

Sommario

Art. 1 – Vigenza - Sede – Durata 2
Art. 2 – Finalità dell'Associazione 2
Art. 3 – Associati 2
Art. 4 – Associati ordinari 2
Art. 5 – Associati sostenitori 3
Art. 6 – Associati onorari 3
Art. 7 – Associati fondatori 3
Art. 8 – Associati aderenti 3
Art. 9 – Doveri e diritti degli associati 3
Art. 10 – Esclusione 4
Art. 11 – Organi associativi 4
Art. 12 – L'Assemblea 4
Art. 13 – Il Presidente 6
Art. 14 – Presidente Onorario 6
Art. 15 – Il Vicepresidente 6
Art. 16 – Il Comitato Tecnico Scientifico 6
Art. 17 – Il Segretario 8
Art. 18 – Il Tesoriere 8
Art. 19 – Giunta Esecutiva 8
Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri 8
Art. 21 – Impugnativa delle delibere dell'ente 9
Art. 22 – Collegio Arbitrale 9
Art. 23 – Proprietà e proventi 10
Art. 24 – Responsabilità patrimoniale 10
Art. 25 – Anno sociale 10
Art. 26 – Scioglimento e liquidazione 10
Art. 27 – Sito web 11
Art. 28 – Rapporti e cooperazioni 11
Art. 29 – Rinvio Codice Civile 11

Art. 1 – Vigenza - Sede – Durata

È vigente l'associazione non riconosciuta "UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO" in sigla "UID" e in forma abbreviata “Unione”.
L'associazione ha sede in Piazza Borghese n.9, Roma.
L'associazione durerà fino al 31 dicembre 2060.

Art. 2 – Finalità dell’Associazione

1. L’Unione Italiana per il Disegno è una associazione scientifica e culturale senza fini di lucro, che persegue i seguenti obiettivi:
a) sviluppare, promuovere, coordinare l’attività della ricerca scientifica nell’ambito disciplinare del Disegno;
b) promuovere il coordinamento e lo sviluppo dell’attività didattica delle discipline del Disegno, sulla scorta delle innovazioni scientifiche anche attraverso apporti pluridisciplinari.
2. L’Unione Italiana per il Disegno attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni, seminari di studio, workshop, commissioni e gruppi di ricerca e di studio, concorsi e borse di studio, pubblicazioni, autonomamente e in collaborazione con Enti, Istituzioni, Società scientifiche ed altre Associazioni culturali, italiane ed estere. In particolare, l’UID promuove e coordina ricerche di carattere teorico e applicativo in tutte le tematiche inerenti il Disegno nelle sue molteplici accezioni, viste anche nel loro sviluppo storico.

Art. 3 – Associati

Gli associati dell'Unione si distinguono in:
1) associati ordinari
2) associati sostenitori
3) associati onorari
4) associati fondatori
5) associati aderenti.

Art. 4 – Associati ordinari

1. Associati ordinari possono essere tutti i docenti di ruolo e già di ruolo del settore disciplinare del Disegno; per essi l'iscrizione avviene con una semplice domanda scritta.
2. Associati ordinari possono essere anche studiosi che si siano distinti nelle tematiche del Disegno; questi possono iscriversi all'UID mediante domanda sottoscritta e sostenuta da due associati ordinari e previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5 – Associati sostenitori

1. Associati sostenitori possono essere Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed Associazioni culturali e professionali.
2. L'iscrizione avviene su domanda e su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.
3. Per gli associati sostenitori la quota di iscrizione è maggiorata almeno del 100% rispetto a quella degli associati ordinari. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all'Assemblea dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata.

Art. 6 – Associati onorari

Possono essere chiamati a far parte - a titolo gratuito - dell'Unione in qualità di associati onorari, esponenti del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti nell'ambito disciplinare del Disegno. La proposta è avanzata dal Presidente o da almeno sette associati ordinari e deve essere approvata da almeno i 2/3 dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 7 – Associati fondatori

Sono gli associati che hanno sottoscritto l'atto di fondazione dell'UID. Gli associati fondatori sono membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 8 – Associati aderenti

1. Possono ottenere l'iscrizione come associati aderenti persone che non rientrino nelle categorie precedenti e che siano anche semplici cultori delle discipline dell'area del Disegno.
2. L'iscrizione avviene a domanda dell'interessato e su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.
3. I Dottori di Ricerca, i Dottorandi, i Borsisti, gli Assegnisti, gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai Master di primo e secondo livello di Architettura, di Design, di Ingegneria e di tutti i corsi di studio in cui sono presenti discipline del SSD - Disegno possono ottenere l'iscrizione quali associati aderenti; la loro domanda - sulla quale si pronuncerà il Comitato Tecnico Scientifico - dovrà essere presentata da un docente dei relativi percorsi formativi che sia associato dell'Unione. Gli associati aderenti potranno fruire di una quota di adesione ridotta.

Art. 9 – Doveri e diritti degli associati

1. Ciascun associato si impegna, con la richiesta di iscrizione, a partecipare alle attività dell'associazione e collabora al raggiungimento dei fini dell'Unione; a tal proposito gli associati con la domanda di iscrizione di impegnano espressamente a rispettare oltre allo Statuto e al Regolamento approvato dall'associazione anche tutte le norme di legge vigenti in materia.

In particolare si specifica che l'associato non deve tenere comportamenti contrastanti con i fini dell'associazione.
2. Ciascun associato, altresì, ha diritto a un'informazione costante sulle attività dell'Unione.

Art. 10 – Esclusione

Si può essere esclusi dalla qualifica di associato per morosità e/o per attività contrastanti i fini sociali.
L'esclusione deve essere determinata e pronunciata dal Comitato Tecnico Scientifico a maggioranza semplice dei voti.
La decisione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all'associato escluso con raccomandata a/r o PEC inviata al medesimo entro dieci giorni dalla decisione del Comitato Tecnico Scientifico.
Per la tutela del diritto alla difesa, costituzionalmente previsto, l'associato potrà impugnare la decisione del Comitato Tecnico Scientifico avanti al Collegio Arbitrale, di cui si dirà nel prosieguo, entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art. 11 – Organi associativi

Gli organi associativi dell'Unione sono:
- L'Assemblea degli Associati
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- La Giunta Esecutiva
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi associativi delibereranno con voto palese.

Art. 12 – L'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati si riunisce istituzionalmente almeno un volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente, nella sede sociale o in altro luogo designato purché in Italia per l'approvazione del conto economico e del relativo bilancio.
Ogni volta che l'assemblea venga convocata, il Presidente dell'associazione deve inviare agli associati un avviso di convocazione contenente la data, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; nell'ipotesi in cui all'ordine del giorno sia inserita l'approvazione del relativo bilancio, per una corretta informazione degli associati, l'avviso di convocazione deve contenere in allegato il progetto di bilancio da approvare.
L'Assemblea è convocata mediante comunicazione del relativo avviso effettuata con invio telematico all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'associato e pubblicazione sul sito

dell'Associazione; tali formalità devono essere compiute almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
2. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi periodo dal Presidente o su richiesta di almeno un quarto degli associati ordinari che ne facciano istanza scritta e motivata.
3. Dell'Assemblea fanno parte con diritto di voto gli associati ordinari, gli associati sostenitori, gli associati onorari e gli associati fondatori, purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti.
4. All'Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di voto, gli associati aderenti, sempre che siano in regola con i pagamenti.
5. Per la partecipazione all'Assemblea ogni associato può delegare il proprio voto solo ad un associato ordinario. Ogni associato ordinario non può ricevere più di due deleghe.
6. Le norme relative al funzionamento dell'assemblea degli associati sono tratte dalla disciplina dell'assemblea prevista per la società per azioni in quanto compatibile con il presente Statuto e con le seguenti eccezioni:
a) per le modifiche statutarie non necessiterà la verbalizzazione notarile, di talché la forma prevista per ciascuna assemblea sarà solo la forma scritta con verbalizzazione firmata dal Presidente e dal Segretario;
b) la presidenza dell'assemblea verrà assunta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente della stessa o dal membro più anziano della Giunta Esecutiva;
c) il voto verrà esercitato per capi.
L'assemblea si può riunire in audio-video-conferenza o solo in audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche eventualmente a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- verranno indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
7. Compiti dell'Assemblea sono:
- discutere le relazioni del Presidente e darne o meno approvazione;
- studiare e approvare le linee guida dell'attività dell'Unione;
- eleggere i membri del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dall'art.16, anche mediante voto di lista;
- eleggere il Collegio dei Probiviri nella misura di tre membri effettivi e due supplenti;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento.
8. In prima convocazione, le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite quando sia rappresentata la metà degli associati aventi diritto di voto più uno. L'assemblea delibera in ogni caso, fatte salve eventuali diverse maggioranze previste nel presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto.
Per la variazione di Statuto e Regolamento è richiesta il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nelle votazioni dell'Assemblea, qualora sia presente un numero pari di soggetti aventi diritto al voto, superiore a due, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
L'assemblea non è mai costituita in difetto di rituale convocazione.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Tecnico Scientifico tra i membri eletti del Comitato stesso.
2. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Unione. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente costituirà di per sé la prova dell'assenza o dall'impedimento del Presidente stesso.
3. Egli svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l'Unione di fronte a terzi e in giudizio, coordina l'attività a livello nazionale e internazionale sulla scorta delle linee tracciate dal Comitato Tecnico Scientifico;
b) promuove attività di studio e di ricerca concernenti l'attuazione dei fini sociali, stipulando contratti e convenzioni (approvati dal Comitato Tecnico Scientifico) con Istituzioni, statali e non, e con altri Enti;
c) indice e presiede le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Assemblea; prepara e illustra le relazioni annuali sull'attività dell'Unione;
d) è il direttore della rivista dell'UID nel rispetto della legge sull'editoria.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico, dalla Giunta Esecutiva, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Art. 14 – Presidente Onorario

Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare Presidente Onorario un associato ordinario che si sia reso eminentemente benemerito per l'attuazione dei fini dell'UID. La nomina è a vita. Il Presidente onorario non ha il potere rappresentativo dell'associazione.

Art. 15 – Il Vicepresidente

Al Vicepresidente competono le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento; può svolgere altre funzioni che il Presidente intenda delegargli.

Art. 16 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (in sigla CTS) viene costituito tra gli associati ordinari ed è composto da venti membri, oltre ai membri di diritto (Associati fondatori, Presidente onorario, di cui all'art. 14 e al Presidente uscente).
2. Il Regolamento può fissare, in deroga a quanto sopra detto, quote riservate tra i membri elettivi per le varie categorie di associati.

3. Il CTS viene eletto mediante voto degli associati ordinari, espresso nelle forme, nei modi e nel numero stabiliti dal Regolamento.
4. Per la votazione dei membri del CTS ciascun associato ordinario non può ricevere più di una delega.
5. Il CTS elegge tra tutti i suoi componenti eletti, oltre al Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
6. Il CTS nomina le Commissioni permanenti in relazione alle finalità della Associazione di cui all'art.2. Può nominare altresì gruppi di studio temporanei su specifici ambiti tematici.
7. Nelle commissioni e nei gruppi possono essere chiamati docenti anche stranieri, associati ordinari non membri del CTS e associati aderenti.
8. Il CTS elegge al suo interno una Giunta Esecutiva cui compete la gestione dell'Associazione.
9. Nelle votazioni del CTS, in caso di parità, qualora sia presente un numero di partecipanti aventi diritto al voto superiore a due, prevarrà il voto del Presidente.
10. Il CTS, il Presidente e tutte le altre cariche hanno la durata di un triennio.
11. Nel CTS e per nessuna carica si può essere eletti per più di due volte consecutive.
12. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo rimborso spese da corrispondersi secondo i criteri definiti dal CTS.
13. Il Comitato Tecnico Scientifico:
- esegue i deliberati dell'Assemblea degli associati e attua le linee guida da essa tracciate;
- promuove e dirige l'attività generale dell'Unione;
- stabilisce la quota di iscrizione annuale all'Unione;
- decide circa le domande di iscrizione all'Unione;
- fissa una sede operativa se diversa da quella legale;
- decide il luogo dove si svolge l'Assemblea annuale fermo rimanendo quanto sopra detto al superiore art. 12;
- stabilisce per i Convegni scientifici organizzati dall'Unione, la sede, il periodo di svolgimento e le tematiche degli stessi; nomina il Comitato Organizzatore e il Comitato Scientifico e approva il programma dei convegni su proposta del Comitato organizzatore;
- redige in base alla documentazione fornita, ordinata e predisposta dal Tesoriere la bozza di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo dell'Unione, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea degli associati, demandando al Presidente e al Tesoriere - ove occorra - l'adempimento di quanto previsto dalla legge per la sua presentazione agli Uffici competenti;
- nomina il Presidente dell'associazione, come già detto nel precedente art. 13;
- decide sulle ipotesi di esclusione a norma del precedente articolo 10.

Il CTS è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
Le modalità di convocazione dell'assemblea del CTS sono le medesime di quelle previste per l'Assemblea degli associati; tuttavia, in caso di urgenza il CTS può essere convocato anche via mail con prova di ricevimento con preavviso di quattro giorni rispetto alla data dell'adunanza.
Per la valida costituzione dell'adunanza del CTS necessita la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei membri in carica; il CTS delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soggetti aventi diritto di voto e presenti alla riunione, salve altre specifiche maggioranze previste in Statuto.

Le assemblee del CTS potranno tenersi anche per audio-video-conferenza o per sola audio-conferenza negli stessi termini sopra previsti per l'assemblea degli associati.
Le assemblee del CTS non sono costituite in difetto di rituale convocazione.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute del CTS e dell'Assemblea, nonché svolgere altre funzioni meramente esecutive su delega del Presidente. Tiene la documentazione dell'Unione (elenco associati, verbali) e cura la corrispondenza.

Art. 18 – Il Tesoriere

Al Tesoriere competono la custodia del patrimonio dell'associazione, gli atti amministrativi (esclusi quelli svolti dal Segretario), i pagamenti, la riscossione delle quote associative e la predisposizione ordinata della documentazione necessaria ed utile per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre per la redazione della bozza del bilancio stesso al CTS che ne rimanderà poi l'approvazione all'Assemblea degli associati.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da tre membri eletti dal CTS nel suo ambito, oltre al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere.
2. La Giunta Esecutiva svolge funzioni istruttorie e ha competenza su questioni organizzative e gestionali, su indicazione e/o mandato del CTS.
Le modalità di convocazione della Giunta Esecutiva sono le stesse già previste per il CTS.
Ai fini del quorum costitutivo per le riunioni della Giunta Esecutiva dovrà essere presente la metà più uno dei componenti della stessa; la medesima delibera a maggioranza assoluta dei soggetti presenti aventi diritto al voto.
3. Nelle votazioni della Giunta Esecutiva, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, quando - presente alla riunione un numero di votanti pari ma superiore a due - si raggiunga lo stallo nella votazione.
Anche l'assemblea della Giunta Esecutiva potrà tenersi per audio-conferenza o audio-video-conferenza, rinviando integralmente alle modalità in proposito sopra esposte.

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri è demandata:
- la verifica della correttezza delle operazioni contabili e della regolare amministrazione. A tal fine, il Collegio esprime il proprio parere sul Bilancio di Previsione e sul Bilancio Consuntivo, adottati dal CTS, prima che vengano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Questo convocherà il Collegio almeno due volte all'anno all'inizio di ogni semestre e comunque ogni volta che lo riterrà opportuno; la

convocazione sarà effettuata mediante avviso contenente l'indicazione della data prevista per la riunione e l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno e sarà inviata per posta elettronica con prova di ricezione con preavviso di cinque giorni rispetto alla data della riunione e di tre giorni in caso di urgenza.
Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione.

Art. 21 – Impugnativa delle delibere dell'ente

Le delibere dell'Assemblea degli associati, quelle del Comitato Tecnico Scientifico e della Giunta esecutiva, sono impugnabili per violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento che integra il medesimo.
Sono parimenti annullabili le delibere delle assemblee sopra dette, assunte con il voto determinante di un partecipante alla riunione in conflitto di interessi con l'associazione, dal momento che in tale ipotesi il soggetto avente interesse confliggente con UID è tenuto ad astenersi dalla votazione stessa.
Sono comunque nulle le delibere aventi oggetto illecito o impossibile oppure carenti dell'onere di forma scritta.
Sono parimenti nulle le delibere nell'ipotesi di mancanza totale dell'avviso di convocazione da spedire anche ad un solo associato.
Sono legittimati ad esperire l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea degli associati tutti gli associati assenti o dissenzienti aventi diritto al voto.
L'impugnativa dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'assunzione della deliberazione viziata ed entro 90 giorni dall'assunzione della deliberazione nulla.
Gli stessi termini ora detti per le delibere assembleari annullabili o nulle si applicano anche per l'impugnazione delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico e della Giunta Esecutiva che siano rispettivamente annullabili o nulle; la legittimazione in questo caso compete a ciascun associato, ai componenti assenti o dissenzienti del singolo organo la cui delibera sarà impugnata e al Collegio dei Probiviri.
Ai fini dell'impugnativa gli astenuti sono equiparati ai dissenzienti.
Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2379 bis c.c.

Art. 22 – Collegio Arbitrale

Salvi i casi di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, qualsiasi controversia fra gli associati e/o loro eredi, ovvero fra questi e l'associazione, ovvero fra l'associazione e gli amministratori della stessa e/o i liquidatori, e/o l'organo di controllo, relativa o connessa a rapporti associativi e suscettibile di composizione in via arbitrale, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo in cui l'associazione ha la sua sede legale.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Art. 23 – Proprietà e proventi

1. Qualora l'UID acquisisca beni mobili o immobili, essi sono descritti in apposito inventario a cura del Tesoriere.
2. L'UID dispone delle seguenti entrate:
a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni;
b) le contribuzioni degli associati;
c) le eventuali entrate derivanti dalla vendita di iniziative editoriali nei limiti previsti dalle leggi speciali;
d) le oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
e) le eventuali prestazioni convenzionate con Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
f) eventuali sponsorizzazioni.

Art. 24 – Responsabilità patrimoniale

Ai sensi dell'art. 38 del codice civile per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali contributi.
Accanto alla responsabilità del fondo comune è prevista la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Per individuare i soggetti che saranno responsabili accanto al fondo comune, il criterio sarà quello dell'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, a prescindere dalla rappresentanza della stessa.

Art. 25 – Anno sociale

L'anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l'anno solare. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo di ogni anno, insieme con la relazione dei Probiviri, sarà pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Art. 26 – Scioglimento e liquidazione

L'associazione oltre che per scadenza del termine come sopra previsto potrà estinguersi anche quando lo scopo della stessa sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
Qualora si verifichi una causa di scioglimento e sia possibile procedere come si dirà nel prosieguo, l'associazione nominerà attraverso l'assemblea degli associati un soggetto o più soggetti che assumeranno la veste di liquidatori del patrimonio dell'associazione stessa, specificandone i poteri.
Esaurita la fase di liquidazione l'eventuale attivo residuo verrà devoluto ad altre associazioni aventi scopo affine o analogo.

Art. 27 – Sito web

L'Associazione curerà con periodici aggiornamenti il sito Web dell'UID, che costituirà il principale mezzo di comunicazione con gli associati e con il pubblico. Il sito sarà organizzato secondo i criteri e le modalità fissati dal CTS.
In particolare, l'associazione curerà la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi di quanto previsto dai commi da 125 a 129 dell'art. 1 della Legge 124/2017.

Art. 28 – Rapporti e cooperazioni

L'Unione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero competente, con Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con le organizzazioni accademiche istituzionali e non (ANVUR, CUN, Società Scientifiche, Conferenze universitarie, ecc.), con organizzazioni professionali nazionali e internazionali, che operano in ambiti disciplinari affini o similari.

Art. 29 – Rinvio Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.